

# TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura fallimentare N. 49 / 2015

## IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza depositata in data 15.9.2020 dal Curatore dott. \_\_\_\_\_ relativa alla richiesta di autorizzazione ad intervenire nell'esecuzione immobiliare RGE n. 38/2020 Tribunale di Savona promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ relazione al complesso immobiliare \_\_\_\_\_

Rilevato che detto compendio immobiliare è stato oggetto di derelizione ai sensi dell'art. 104-ter comma 8 LF e che, quindi, la Curatela si è volontariamente privata della possibilità di liquidare i predetti beni,

Considerato, pertanto, che il Curatore non ha più alcun titolo per intervenire nell'esecuzione sui beni oggetto di derelizione, in quanto tale intervento non può ora certamente fondarsi sul generale potere di liquidazione spettante al Curatore medesimo, atteso che detto potere si fonda ontologicamente sull'apprensione dei beni alla massa fallimentare, con l'evidente conseguenza che la derelizione ai sensi dell'art. 104-ter comma 8 LF depriva quest'ultimo di ogni e qualsiasi potere liquidatorio, non potendosi nemmeno, per questa ragione, fare applicazione dell'art. 41 TUB comma 2, posto che quest'ultima disposizione logicamente presuppone che il bene sia appreso alla massa fallimentare, come, peraltro, pacificamente desumibile sistematicamente dal secondo comma di detta disposizione, che prevede letteralmente quanto segue *“La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento”*,

Considerato ulteriormente che, su un piano strettamente logico-sistematico, qualsiasi diversa interpretazione, che consentisse l'intervento del Curatore nell'esecuzione individuale avviata da un



# TRIBUNALE DI SAVONA

Sezione Civile

Ufficio Fallimentare

creditore su un bene oggetto di derelizione ai sensi dell'art. 104-ter comma 8 LF, porterebbe alla paradossale conseguenza che il Curatore potrebbe privarsi autonomamente del potere-dovere di liquidazione dei beni della massa fallimentare, pur conservando un titolo per intervenire nelle esecuzioni medesime, quindi sostanzialmente "delegando" in tal modo l'attività di liquidazione ai creditori, senza tuttavia spogliarsi della possibilità di partecipare al piano di distribuzione dell'attivo in sede esecutiva, financo in prededuzione,

Rilevato, altresì, che la delimitazione dei crediti per cui il Curatore vorrebbe intervenire nell'esecuzione, delimitazione circoscritta alle sole spese di custodia maturate per i beni in questione in costanza di fallimento (ante derelizione) e alle spese legali sostenute in relazione al reclamo, non possa comunque in nessun modo minare la validità delle considerazioni che precedono, atteso che, anche in questo caso, l'intervento del Curatore non potrebbe che fondarsi sul generale potere di liquidazione sussistente per i beni appresi alla massa fallimentare, non essendo ipotizzabile, neppure in via astratta, alcun altro autonomo titolo giustificativo di un intervento del Curatore nell'esecuzione di cui si tratta,

Rilevato, infine, quanto alle spese legali, peraltro ingenti, per le quali il Curatore prospetta parimenti l'intervento nell'esecuzione, che, da un lato, a tutto concedere, se ci fosse stata una condanna alle spese legali da parte del GD o del Tribunale (cosa che peraltro non è avvenuta), questa sarebbe stata non certo nei confronti della società fallita, bensì, ovviamente, nei confronti delle parti che avevano proposto il reclamo e, che, dall'altro lato, non vi è alcun criterio di collegamento che consenta, su un piano logico prima ancora che giuridico, di riferire specificamente dette spese legali al compendio oggetto di derelizione anziché alla massa complessivamente considerata, con il conseguente effetto distorsivo che esse finirebbero indebitamente per gravare esclusivamente sul credito dell'ipotecario



TRIBUNALE DI SAVONA  
Sezione Civile  
Ufficio Fallimentare

**P.Q.M.**

**NON AUTORIZZA** l'intervento del Fallimento nell'esecuzione immobiliare RGE n.  
38/2020 Tribunale di Savona promossa da                    nei confronti di  
n relazione al complesso immobiliare

Savona, 30/09/2020

Il Giudice

